



Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

---ooOoo---

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 10.06.2010**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2010**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15.12.2011**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.07.2013**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.11.2013**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2015**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.12.2015**

**Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2016**

**Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2018**

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**INDICE**

**CAPITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE. ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO**

- Art. 1 - "Dichiarazione di morte"
- Art. 2 - "Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte"
- Art. 3 - "Rinvenimento di parti di cadavere"
- Art. 4 - "Compiti del medico necroscopo"
- Art. 5 - "Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile"
- Art. 6 - "Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive"
- Art. 7 - "Rilascio del permesso di seppellimento"
- Art. 8 - "Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere"
- Art. 9 - "Ipotesi di morte delittuosa"
- Art. 10 - "Prodotti del concepimento dopo il 6° mese"
- Art. 11 - "Riscontro diagnostico"
- Art. 12 - "Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività"
- Art. 13 - "Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici"

**CAPITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

- Art. 14 - "Disposizioni generali"
- Art. 15 - "Protrazione del periodo di osservazione"
- Art. 16 - "Riduzione del periodo di osservazione"
- Art. 17 - "Trasferimento durante il periodo di osservazione"
- Art. 18 - "Locali ad uso di osservazione"
- Art. 19 - "Assistenza cadaveri nei locali di osservazione"
- Art. 20 - "Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione"

**CAPITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

- Art. 21 - "Individualità"
- Art. 22 - "Vestizione"
- Art. 23 - "Indicazioni tecniche dei feretri"
- Art. 24 - "Chiusura dei feretri"
- Art. 25 - "Fornitura gratuita dei feretri"

**CAPITOLO IV - IL TRASPORTO FUNEBRE**

- Art. 26 - "Definizione e modalità del trasporto funebre"
- Art. 27 - "Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali"
- Art. 28 - "Autorizzazione al trasporto funebre"
- Art. 29 - "Trasporto di ossa e di ceneri"
- Art. 30 - "Carri funebri"
- Art. 31 - "Prescrizioni in caso di morte per malattie infettive diffuse"
- Art. 32 - "Cadavere portatore di radioattività"
- Art. 33 - "Cortei funebri"
- Art. 34 - "Prescrizioni per particolari distanze"
- Art. 35 - "Iniezioni conservative"

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

- Art. 36 - " Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni internazionali e non"  
Art. 37 - " Permesso di seppellimento"  
Art. 38 - " Attraversamento comunale"

Art. 39 - " Cadaveri oggetto di studio scientifico"

CAPITOLO V - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 40 - "Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico"

CAPITOLO VI - AUTOPSIE - IMBALSAMAZIONI

- ART. 41 - "Autopsie: modalità e competenze"  
ART. 42 - "Imbalsamazione: procedura richiesta"  
ART. 43 - "Imbalsamazione: portatore di radioattività"

CAPITOLO VII - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE

- Art. 44 - "Modalità relative e rilascio del permesso di seppellimento"  
Art. 45 - "Registrazioni a cura del custode"  
Art. 46 - "Conservazione dei registri cimiteriali"  
Art. 47 - "Utilizzazione della camera mortuaria"  
Art. 48 - "Distinzioni di sepolture"

CAPITOLO VIII - INUMAZIONI

- Art. 49 - "Utilizzazione dei campi comuni"  
Art. 50 - "Fosse individuali in campi comuni: cippi"  
Art. 51 - " Fosse individuali in campi comuni: profondità dello scavo"  
Art. 52 - " Fosse individuali in campi comuni: dimensioni e distanze"  
Art. 53 - "Indicazioni tecniche relative alla cassa"  
Art. 54 - "Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri"  
Art. 55 - "Individualità dell'inumazione: deroga"  
Art. 56 - "Modalità circa la deposizione feretro"  
Art. 57 - "Posa lapidi. Iscrizioni"  
Art. 58 - "Fiori e piante"

CAPITOLO IX - TUMULAZIONI (Sepolture private)

- Art. 59 - "Tipologia delle sepolture private"  
Art. 60 - "Requisiti delle casse"  
Art. 61 - "Canoni di concessione"  
Art. 61/bis: " Dilazione di pagamento"  
Art. 62 - "Spese di manutenzione"  
Art. 63 - "Rilascio concessioni cimiteriali"  
Art. 64 - "Concessione di aree cimiteriali"  
Art. 65 - "Concessioni di aree per tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo"  
Art. 66 - "Concessioni perpetue"  
Art. 67 - "Loculi individuali"  
Art. 68 - "Disposizioni comuni alle concessioni cimiteriali"  
Art. 69 - " Reimpiego di sepolture private completamente occupate"  
Art. 70 - "Concessione di loculi individuali, celle ossario e nicchie"

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

- Art. 71 - "Caratteristiche dei loculi"  
Art. 72 - "Avvicinamento dei congiunti"  
Art. 73 - "Inserimento di resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia"  
Art. 74 - "Autorizzazione per ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni"  
Art. 75 - "Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia"  
Art. 76 - "Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario"  
Art. 77 - "Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o al grezzo costruite dal Comune"  
Art. 78 - "Rinuncia a concessioni a tempo determinato o perpetue di loculi e celle ossario"  
[Art. 79](#) - "Decadenza"  
Art. 80 - "Revoca"  
Art. 81 - "Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca"  
Art. 82 - "Estinzione delle concessioni"  
Art. 83 - "Tumulazione provvisoria"

CAPITOLO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

CAPO I - ESUMAZIONI

- Art. 84 - "Tipologia e modalità"  
Art. 85 - "Rotazione delle esumazioni ordinarie"  
Art. 86 - "Raccolta e destinazione delle ossa e dei resti mortali"  
Art. 87 - "Recupero e disponibilità dei materiali"  
Art. 88 - "Malattia infettiva: limiti per l'esumazione"

CAPO II - ESTUMULAZIONI

- Art. 89 - "Estumulazioni: procedura e modalità"  
Art. 90- "Estumulazioni straordinarie"  
Art. 91 - "Vilipendio di cadavere"  
Art. 92 - "Esumazioni o estumulazioni: precauzioni"  
Art. 93 - "Tariffe"

CAPITOLO XI - NORME GENERALI DI VIGILANZA

- Art. 94 - "Ricezione salme: competenza territoriale"  
[Art. 95](#) - "Sepolture private fuori del cimitero"  
[Art. 96](#) - "Specifiche competenze di vigilanza"

CAPITOLO XII - REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO

- Art. 97 - "Apertura al pubblico"  
Art. 98- "Divieti di ordine generale"  
[Art. 99](#) - "Cura del cimitero"  
Art. 100- "Colture vietate"  
Art. 101 - "Cura delle sepolture"  
[Art. 102](#) - "Rimozione di abbellimento"  
Art. 103 - "Divieto di asporto"  
Art. 104 - "Proibizione di danni e sfregi"  
Art. 105 - "Presenza alle esumazioni o estumulazioni straordinarie"  
Art. 106 - "Divieti particolari"

CAPITOLO XIII - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

- Art. 107 - " Accesso al cimitero per lavori"  
Art. 108 - "Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri"  
Art. 109 - "Responsabilità - Deposito cauzionale"

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

- Art. 110 - "Recinzione aree d'intervento , materiale di scavo, consumi"
- Art. 111 - "Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali"
- Art. 112 - "Orario di lavoro"
- Art. 113 - "Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti"

**CAPITOLO XIV - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE**

- Art. 114 - "Illuminazione votiva"

**CAPITOLO XV - GESTIONE DEL CIMITERO**

- Art. 115 - "Gestione del cimitero"
- Art. 116 - "Servizio di custodia"
- Art. 117 - "Competenze del custode e di altri"

**CAPITOLO XVI - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

**CAPO I - OGGETTO E FINALITA' DELLA CREMAZIONE**

- Art. 118 - "Oggetto e finalità"
- Art. 119 - "Esercizio della cremazione"

**CAPO II - GRATUITA' ED ONEROSITA' DELLA CREMAZIONE**

- Art. 120 - "Gratuità della cremazione"
- Art. 121 - "Determinazione delle tariffe"
- Art. 122 - "Adeguamento dei valori tariffari"

**CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

- Art. 123 - "Autorizzazione alla cremazione di cadaveri"
- Art. 124 - "Espressione della volontà"
- Art. 125 - "Istituzione del registro comunale per la cremazione"
- Art. 126 - "Cremazione di resti mortali e di ossa"

**CAPO IV - DESTINAZIONE DELLE CENERI**

- Art. 127 - "Destinazione delle ceneri"
- Art. 128 - "Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri"
- Art. 129 - "Modalità conservative delle urne affidate a familiari"
- Art. 130 - "Senso comunitario della morte"
- Art. 131 - "Dispersione delle ceneri"

**CAPO V - CONTROLLI ED INFORMAZIONI**

- Art. 132 - "Controlli e sanzioni"
- Art. 133 - "Informazione ai cittadini "

**CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 134 - "Rinvio a disposizioni di Legge"
- Art. 135 - "Sanzioni"
- Art. 136 - "Entrata in vigore "

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**CAPITOLO I**  
**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**  
**ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO**

**ART. 1**  
**Dichiarazione di morte**

1. La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate.
2. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.

**Art. 2**  
**Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte**

1. A termini della lettera a) dell'Art. 103 T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l' Istituto centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitario - statistiche.
2. Presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL deve essere tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
3. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2.7.1934, n. 1265 (denuncia di malattia infettiva).
4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
5. L'obbligo di denunciare al Sindaco la causa riconosciuta della morte è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'Art. 100 del D.P.R. 13

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
8. Gli Ufficiali dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione delle schede di morte, ne inviano sollecitamente la 2<sup>a</sup> copia già predisposta dall' ISTAT all' ASL del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, devono essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

### **Art. 3**

#### **Rinvenimento di parti di cadavere**

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'azienda ULSS. Il Sindaco incaricherà dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 4**

#### **Compiti del medico necroscopo**

1. Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a far eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo.
2. Il medico necroscopo accerta la morte redigendo il certificato previsto dall'Art. 141 del R. D. 1238/1939 che resta allegato agli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL .
4. Negli istituti ospedalieri le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal Dirigente medico responsabile dell'ospedale o da medici da lui delegati.
5. Il certificato necroscopico deve essere trasmesso al Sindaco unitamente alla scheda della causa di morte.
6. L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata entro 36 ore e non prima di 8 ore dalla constatazione del decesso.

### **Art. 5**

#### **Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'Art. 74 del R.D. 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, si osserva quanto stabilito negli articoli da 1 a 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. I permessi di trasporto e di sepoltura al cimitero dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti, che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della domanda di seppellimento, che sarà presentata a norma dell'ultimo comma del succitato Art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

3. A richiesta dei genitori possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura di cui al 2 comma del presente articolo, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 (ventiquattro) ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
5. Nel cimitero deve essere riservato uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

**Art. 6**

**Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive"**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui all'Art. 23, comma 2. e 33 del presente regolamento con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. Devono essere inoltre ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal medico necroscopo o dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
3. Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione disporrà che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive ritenute necessarie per evitare la contaminazione ambientale.

**Art. 7**

**Rilascio del permesso di seppellimento**

1. Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e qualora la morte accertata sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la sepoltura.

**Art. 8**

**Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere**

1. Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopico.

**Art. 9**

**Ipotesi di morte delittuosa**

1. Se vi è il dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma deve essere lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 10**

**Prodotti del concepimento dopo il sesto mese**

1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il sesto mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il settimo mese fino al termine della gestazione.
2. Nella dichiarazione devono essere indicati l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

**Art. 11**

**Riscontro diagnostico**

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.2.1961, n. 83.
2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. Il Sindaco visto l'Art. 37 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e visto l'Art. 3 della L.R. 78/80, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomopatologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.
7. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente richiedente.

**Art. 12**

**Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni ambientali e con la sorveglianza fisica del personale operatore, a mente degli articoli 9, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

**Art. 13**

**Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici**

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per la successiva comunicazione al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, al fine dell'eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'Art. 2 del presente regolamento e per la conseguente comunicazione all'ISTAT.
2. Quando la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

**CAPITOLO II**  
**PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**Art. 14 Disposizioni generali**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
  - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
  - b) presso la struttura obitoriale;
  - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, riscontro diagnostico, imbalsamazione o trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

**Art. 15**  
**Protrazione del periodo di osservazione**



Nei casi di morte improvvisa e nella circostanza in cui si abbia il dubbio di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 (quarantotto) ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 16**

**Riduzione del periodo di osservazione**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 (ventiquattro) ore.
2. Il sindaco può ordinare anche il trasporto della salma mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge.

**Art. 17**

**Trasferimento durante il periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

**Art. 18**

**Locali ad uso di osservazione**

1. Il Comune deve avere, nell'ambito di almeno un cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'Art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.
3. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in un edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
4. I depositi di osservazione devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

**Art. 19**

**Assistenza cadaveri nei locali di osservazione**

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

1. I parenti o chi per essi possono assistere i cadaveri di persone decedute nelle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 18.
2. Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, si deve provvedere affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

**Art. 20**

**Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione**

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa, devono essere trasportati nel locale di osservazione del cimitero e si deve disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Nei cimiteri dove non esiste il locale citato può funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, purché corredata delle apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 18 del presente regolamento.

**CAPITOLO III**

**DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

**Art. 21**

**Individualità**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

**Art. 22**

**Vestizione**

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno avvolto decentemente in un lenzuolo.

**Art. 23**

**Indicazioni tecniche dei feretri**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice ecc.) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti mediante viti distanti l'una dall'altra non più di 40 cm (quarantacentimetri).
2. Per i feretri destinati all'inumazione è vietato l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. (zerovirgolaseicentosesantaseimillimetri) se di zinco, a 1,5 mm. (unovirgolacinque millimetri)

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

- se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di tre centimetri.
4. È indifferente che la cassa metallica racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa. Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
  5. Al fondo, nell'intercapedine tra le due casse, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti laterali della cassa mediante viti poste ogni 20 (venti) centimetri.
  6. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm. (duecentimetri), distanti l'uno dall'altra non più di 50 cm. (cinquantacentimetri) e saldamente fissate al feretro con chiodi o viti.
  7. L'inumazione di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, è subordinata alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni con le modalità ritenute più opportune.
  8. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

**Art. 24**  
**Chiusura dei feretri**

1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

**Art. 25**  
**Fornitura gratuita dei feretri**

Il Comune può fornire gratuitamente il feretro con le caratteristiche indicate all'Art. 23 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte da parte dei Servizi Sociali sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

**CAPITOLO IV**  
**TRASPORTO FUNEBRE**

**Art. 26**  
**Definizione e modalità del trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

3. I funerali possono essere effettuati nelle giornate festive solo su autorizzazione scritta del Sindaco o dell'assessore delegato, con la quale specificherà i motivi dell'eccezionalità.

**Art. 27 Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali**

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 28.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

**Art. 28 Autorizzazione al trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

**Art. 29 Trasporto di ossa e di ceneri**

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria non è soggetto all'impiego di vettura funebre e può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
4. La cassetta metallica deve essere di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. In caso di resti di persona sconosciuta devono essere indicati il luogo e la data di ritrovamento.

**Art. 30  
Carri funebri**

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse saranno osservate le norme di legge.
3. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

**Art. 31  
Prescrizioni in caso di morte per malattie infettive diffuse**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

soluzione disinfettante in duplice cassa come previsto dal successivo art. 34, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni che l'Autorità Sanitaria porrà, sentito il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.
3. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra la salma sarà sepolta nel cimitero del Comune ove è avvenuto il decesso, e l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 28 sarà concessa soltanto dopo due anni dal decesso, con osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 34, quando si tratti di malattie infettive diffusive di cui all'elenco citato nel primo comma.

**Art. 32**

**Cadavere portatore di radioattività**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

**Art. 33**

**Cortei funebri**

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del decesso o del deposito di osservazione alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dal luogo del decesso o del deposito di osservazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Il delegato funerario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.
3. Il Sindaco può, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.

**Art. 34**

**Prescrizioni per particolari distanze**

1. Per il trasporto all'esterno o dall'esterno o da Comune a Comune, che distino tra loro più di 100 km. allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa: l'una di legno e l'altra di metallo, come previsto dall'Art. 23, comma 2, e seguenti di questo regolamento, ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni di legge.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto, secondo le modalità previste dal precedente comma, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F. U..
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto è eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.
4. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 35**  
**Iniezioni conservative**

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

**Art. 36**  
**Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni internazionali e non**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R. D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
4. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
5. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

**Art. 37**  
**Permesso di seppellimento**

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato dal permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso per consentire al custode del cimitero di adempiere a quanto previsto dall' art. 118, lett.g), del presente regolamento. Per i feretri provenienti da Stati esteri si applicano le procedure previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro può essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano prescrizioni del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione che dispongano diversamente.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 38**  
**Attraversamento comunale**

1. Il corteo funebre, deve percorrere la via più breve, sia nel caso previsto dall'articolo precedente, sia nel caso di attraversamento del territorio comunale, per altra destinazione.

**Art. 39**  
**Cadaveri oggetto di studio scientifico**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale, sia provenienti che destinati ad altri Comuni, dei cadaveri oggetto di studio, insegnamento ed indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quando disposto dall'Art. 35 del D.P.R. 10. 9.1990, n. 285.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

**CAPITOLO V**  
**RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

**Art. 40**  
**Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

1. Il rilascio di cadaveri per motivi di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto, devono avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42,43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**CAPITOLO VI**  
**AUTOPSIE – IMBALSAMAZIONI**

**Art. 41**  
**Autopsie: modalità e competenze**

1. Le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale sono eseguite da Medici Chirurghi legalmente abilitati all'esercizio della professione.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale al fine della rettificazione della scheda di morte di cui all'art. 2.
3. Quando la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico curante ne dà comunicazione urgente al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Tale comunicazione ha valore di denuncia ai sensi dell'Art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 2 settembre 1934, n. 1265.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

4. Le autopsie su cadaveri portatori di sostanze radioattive devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 12.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

**Art. 42**

**Imbalsamazione: procedura richiesta**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. e possono essere iniziati solamente dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta l'autorizzazione al Dirigente del servizio che la rilascerà previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione del medico incaricato all'operazione contenente l'indicazione del procedimento che intende eseguire, nonché del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) un certificato del medico curante o del medico necroscopo che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o dal suo delegato.

**Art. 43**

**Imbalsamazione: portatori di radioattività**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di sostanze radioattive, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 165.

**CAPITOLO VII**

**CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE**

**Art. 44**

**Modalità relative e rilascio del permesso di seppellimento**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 DPR 396/2000.
2. La medesima autorizzazione è altresì necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 3 del presente regolamento. Tale autorizzazione viene ritirata dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
3. L'autorizzazione alla sepoltura ed il rilascio del permesso di trasporto dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra - uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, sono rilasciati dall'Ulss.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento al

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**Art. 45**  
**Registrazioni a cura del custode**

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ed annota giornalmente, in un apposito registro, predisposto in doppio originale:
  - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
  - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri saranno cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione ;
  - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

**Art. 46**  
**Conservazione dei registri cimiteriali**

1. I registri indicati nell'articolo precedente, devono essere immediatamente presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti.
2. A fine di ogni anno uno dei suddetti registri, a cura del custode, deve essere consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi; l'altro esemplare è conservato dal custode stesso.

**Art. 47**  
**Utilizzazione della camera mortuaria**

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.
2. La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, anche trascorso il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.
3. L'accesso alla camera mortuaria, oltre che all'Autorità Giudiziaria e personale da questa incaricato, è consentito unicamente ai familiari dei deceduti ed al personale dipendente delle imprese di pompe funebri per l'espletamento delle incombenze relative al servizio funebre.
4. Non è ammessa la frequenza della camera mortuaria e degli spazi adiacenti a persone diverse da quelle indicate al punto precedente e, in ogni caso, per motivi che non siano quelli di visita o di servizio e per i tempi a ciò strettamente necessari.
5. Chiunque acceda alla camera mortuaria è tenuto ad osservare un comportamento consono all'ambiente ed alle circostanze.
6. è fatto divieto di utilizzo della camera mortuaria per qualsiasi altro scopo.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 48**  
**Distinzioni di sepolture**

Le salme portate al cimitero possono essere deposte in:

- a) fosse individuali in campi comuni;
- b) tombe di famiglia a terra;
- c) edicole funerarie (cappelle);
- d) loculi individuali;
- e) celle ossario individuali per resti mortali e per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- f) nicchie per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.

**CAPITOLO VIII**  
**INUMAZIONI**

**Art. 49**  
**Utilizzazione dei campi comuni**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi vanno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con criterio di continuità.
3. Possono essere previste aree cimiteriali destinate a sepolture di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico.

**Art. 50**  
**Fosse individuali in campi comuni: Cippi**

1. Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo e l'anno di seppellimento.
2. Tale cippo è posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto con terra la fossa, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
3. Qualora sulla fossa, da parte dei congiunti, non vengano poste lapidi o croci con l'indicazione degli estremi di cui al precedente art. 57, sul cippo verrà applicata, a cura del custode, una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento, resistente agli agenti atmosferici.

**Art. 51**  
**Fosse individuali in campi comuni: profondità dello scavo**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a m. 2 (metri due) di profondità dal piano di

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

superficie del cimitero e, dopo che il feretro è stato deposto, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 52**

#### **Fosse individuali in campi comuni: dimensioni e distanze**

-  Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2 (metri due), la lunghezza di m. 2.20 (metri due e venti centimetri) e la larghezza di cm. 80 (centimetri ottanta).
-  Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono una estensione maggiore di 2/3 (due terzi) delle fosse.
-  Le fosse, l'una dall'altra, stesse devono rispettare la distanza di almeno cm. 50 (centimetri cinquanta) da ogni lato.
-  Detto spazio non può essere coperto da materiale impermeabile e deve essere lasciato libero per la normale azione degli agenti atmosferici.

### **Art. 53**

#### **Indicazioni tecniche relative alla cassa**

1. Per le inumazioni non è consentito l'impiego di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2 (centimetri due).
3. Le tavole che costituiscono il fondo delle casse devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.
4. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti almeno ogni 20 cm. (venticentimetri) ed assicurato con buon mastice.
5. Il coperchio va fissato a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza non superiore a 40 cm. (quarantacentimetri)
6. Le pareti laterali della cassa devono essere unite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.
7. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
8. Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
9. Qualora la salma sia stata composta in doppio feretro, prima della inumazione, nella parte superiore della cassa, devono essere praticati adeguati fori al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
10. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.
11. Anche nel caso di cui al precedente comma, per il trasporto della salma, rimane comunque sempre obbligatorio l'impiego della cassa secondo quanto precedentemente prescritto.

### **Art. 54**

#### **Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri**

1. Salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, nessun cadavere, e per nessun motivo, può essere rimosso dalla cassa dopo la chiusura della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo che precede.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

2. È pure vietato, e viene considerato reato di cui all'art. 410 del Codice Penale (vilipendio di cadavere), effettuare qualsiasi altra manipolazione sui cadaveri quali: spoglio, appropriazione di abiti, ornamenti preziosi ecc.

**Art. 55**

**Individualità dell'inumazione: deroga**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Unica deroga consentita alla sepoltura individuale è quella della madre e del neonato, morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

**Art. 56**

**Modalità circa la deposizione feretro**

1. Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione va fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa va subito riempita con i criteri indicati nel precedente art. 51, con divieto di asporto della terra di risulta.

**Art. 57**

**Posa lapidi. Iscrizioni**

1. Per eseguire iscrizioni sui paramenti di loculi ed ossari deve essere presentata al Comune una comunicazione, da parte dell'interessato, con allegato un bozzetto riportante il testo dell'iscrizione.
2. Nella comunicazione dovrà essere indicata l'esatta collocazione della sepoltura.
3. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi d'inumazione, non dovranno eccedere 1 metro di altezza.
4. È consentita la recinzione delle fosse con bordure di cemento, pietra o marmo. All'interno di tali recinzioni è consentito il riempimento di ghiaino o terra. Non sono ammesse lapidi orizzontali a totale copertura della fossa.
5. Le lapidi delle tombe a terra dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:  
altezza ml. 1,00 (calcolata da quota terreno)  
larghezza ml. 0,75  
lunghezza ml. 1,75  
la chiusura massima del sigillo (copritomba) non dovrà superare 1/3 dell'apertura totale della fossa.
6. Le iscrizioni funerarie, che devono contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, devono essere compilate in lingua italiana. Sono ammesse solo citazioni in greco e latino.
7. Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.
8. E' vietata la sostituzione del paramento dei loculi e degli ossari costruiti dal Comune.
9. Sono vietate applicazioni di cornici ornamentali.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

10. Copia del nulla osta dovrà essere depositata presso il Servizio di custodia del cimitero.
11. Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressini od altro tipo di essenze arboree o vegetazione che possano creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

**Art. 58**  
**Fiori e piante**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.
2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,50. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza con semplice invito dell'Ufficio.
3. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera murata.

**CAPITOLO IX**  
**TUMULAZIONI**

**Art. 59**  
**Tipologia delle sepolture private**

1. Con apposita concessione cimiteriale, possono essere assegnate ai privati, secondo le modalità di cui all'art. 63 e seguenti:
  - a) aree per l'edificazione di tombe di famiglia a terra o edicole funerarie (Sepolture private);
  - b) tombe di famiglia edificate al grezzo da parte del Comune;
  - c) loculi individuali;
  - d) celle ossario (colombari) per la raccolta di resti mortali individuali comprese le ceneri dei cremati;
  - e) nicchie per raccogliere le urne contenenti le ceneri dei cremati.
2. All'assegnazione in concessione dei manufatti per le sepolture di cui alle lettere b). c) e d) del precedente comma 1, si provvederà al momento della richiesta da parte del privato e solo in presenza di una salma od urna da tumulare.
3. E' pertanto vietato il rilascio di concessioni su prenotazione.

**Art. 60**  
**Requisiti delle casse**

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 61**

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

### **Canoni di concessione**

1. I canoni concessori verranno aggiornati annualmente, con arrotondamento, per eccesso o per difetto di due decimali, alla cifra intera, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.

### **ART. 61/bis**

### **Dilazione di Pagamento**

1. E' possibile dilazionare il pagamento dell'importo del loculo, su richiesta dell'interessato, in un massimo di quattro rate da versare con cadenza trimestrale;
2. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza automatica del beneficio di rateizzazione;
3. A garanzia della somma da versare il richiedente dovrà presentare idonea polizza fidejussoria. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **Art. 62**

### **Spese di manutenzione**

1. Tutte le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi o delle nicchie, nessuna esclusa od eccettuata, sono completamente e solidalmente, a carico dei privati concessionari.

### **Art. 63**

### **Rilascio concessioni cimiteriali**

1. Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate a:
  - a) persone fisiche senza fini di lucro.;
  - b) enti, associazioni, corporazioni, fondazioni senza fini di lucro.

### **Art. 64**

### **Concessione di aree cimiteriali**

1. Le aree cimiteriali possono essere concesse ai privati ed ad enti, secondo le disponibilità del cimitero e subordinatamente alla previsione del piano regolatore cimiteriale, esclusivamente per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività. Può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nella concessione-contratto, e qualora richiesto, la divisione dei posti loculi.
2. La concessione d'area ha durata di anni 60 (sessanta), ed è rinnovabile. Tale durata può essere variata, anche in corso di validità della concessione qualora il Comune, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero, ritenga di dover assegnare un diverso termine rispetto a quello originariamente fissato.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

3. Il corrispettivo per la concessione di area è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
4. I concessionari di aree per sepolture private dovranno iniziare i lavori di costruzione delle sepolture entro un anno dal rilascio della concessione dell'area e completarli, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, pena la revoca della concessione.
5. Ad opera finita, e prima dell'uso, dette tombe o edicole funerarie devono essere collaudate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
6. Dopo il collaudo non potrà essere apportata alcuna modifica se non preventivamente autorizzata dal Comune.

**Art. 65**

**Concessioni di aree per tombe di famiglia finite  
o con manufatto al grezzo**

1. Viene prevista la possibilità di edificazione, da parte del Comune, di tombe di famiglia realizzate al grezzo.
2. Le aree con sovrastanti tombe di famiglia edificate dal Comune, siano esse finite o con manufatto al grezzo, possono essere concesse ai privati ed ad enti, secondo le disponibilità del cimitero e subordinatamente alla previsione del piano regolatore cimiteriale, anche a più famiglie, fissando, nel rispettivo contratto, la divisione dei posti loculi.
3. La durata della concessione di aree con sovrastanti tombe di famiglia edificate dal Comune, siano esse finite o con manufatto al grezzo viene fissata in anni 60(sessanta) ed è rinnovabile.
4. Tale durata può essere variata, anche in corso di validità qualora il Comune, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero, ritenga di dover assegnare un diverso termine rispetto a quello originariamente fissato
5. Il corrispettivo per la concessione di aree con sovrastanti tombe di famiglia edificate dal Comune, siano esse finite o con manufatto al grezzo, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
6. I concessionari d'aree con sovrastanti o sottostanti tombe di famiglia con manufatto al grezzo dovranno iniziare i lavori di finitura delle sepolture entro sei mesi dal rilascio della concessione dell'area e completarli entro i successivi sei mesi dall'inizio dei lavori.
7. Per le finiture dovranno essere impiegati solo i materiali che potranno essere scelti dal concessionario tra la gamma consentita.
8. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
9. Dopo il collaudo non potrà essere apportata alcuna modifica se non preventivamente autorizzata dal Comune.

**Art. 66**

**Concessioni perpetue**

1. Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, vengono ricondotte al termine massimo di 99 (novantanove) anni dalla data di concessione.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

2. Dette concessioni, inoltre, potranno essere revocate qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
3. Ogni concessione individuale rilasciata in perpetuo, si estingue con l'estumulazione della salma per la quale venne rilasciata la concessione alla tumulazione.
4. Tutte le concessioni si estinguono, inoltre, con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'Art. 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

**Art. 67**  
**Loculi individuali**

1. Ogni loculo può ospitare più cassette di resti mortali o di urne cinerarie, sia o meno presente un feretro purché, nel caso sia presente un feretro, cassette ed urne cinerarie non siano sovrapposte al feretro stesso; in conseguenza di ciò si prevede la possibilità di più scritte e l'esposizione fino ad un massimo di n.2 fotografie; è data possibilità di collocare urne o cassette contenenti ceneri o resti mortali in loculi a qualunque titolo avuti in concessione.
2. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la tariffa per ogni operazione che comporti la rimozione materiale della lastra di marmo ed il conseguente ripristino della stessa.

**Art. 68**  
**Disposizioni comuni alle concessioni cimiteriali**

1. Al concessionario sono accollati, in solido, tutti gli oneri della manutenzione e conservazione e del decoro dello stato dei manufatti.
2. Qualora il concessionario non provvedesse di propria iniziativa agli obblighi di cui al precedente comma, il Comune gli comunicherà, con raccomandata A.R., gli interventi cui è tenuto assegnandogli un congruo termine provvedervi.
3. Qualora il concessionario non vi provvedesse nel termine assegnato, il Comune potrà sostituirsi al concessionario inadempiente ponendo a suo carico, oltre alle sanzioni previste, gli oneri sostenuti per l'intervento sostitutivo.
4. Scaduto il termine di validità della concessione, qualora i concessionari non provvedano al rinnovo entro i sei mesi successivi alla scadenza, l'area, con tutta la struttura sovrastante, tornerà nella piena disponibilità del Comune ed il materiale e i segni funebri saranno restituiti ai concessionari.
5. È assolutamente vietato il trasferimento della concessione di tombe o cappelle tra privati, ogni atto posto in essere in tal senso è nullo. I concessionari possono rinunciare prima della scadenza, senza alcun rimborso.
6. Alla scadenza della concessione, vengono meno i diritti e gli obblighi del concessionario, tuttavia, alla scadenza, la concessione può essere rinnovata previo pagamento del canone concessorio dell'area in vigore al momento del rilascio di nuova concessione.
7. I soggetti concessionari possono trasmettere la concessione per eredità ai loro discendenti diretti, secondo l'asse ereditario, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.
8. Il diritto all'uso della sepoltura è riservato, per le concessioni di cui alla lettera a) dell'art. 63 del presente Regolamento al concessionario, al coniuge, ai parenti ed affini entro 4° grado nonchè ai figli adottati o assimilati.
9. Al concessionario, tuttavia, si riconosce una volontà sovrana nella individuazione dei beneficiari del diritto al sepolcro, egli, infatti, può restringere oppure ampliare la sfera dei beneficiari attraverso manifestazioni di volontà. Con l'individuazione esplicita dei nomi dei beneficiari, operata dal concessionario fondatore, viene a cadere il limite dello *Jus Sanguinis*.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

10. Con l'esaurimento della cerchia familiare e delle persone aventi diritto si estingue, per tutti, lo *Jus Sepulchri*.
11. Potranno altresì essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non aventi diritto di sepoltura, sia in via provvisoria che definitiva, previa autorizzazione scritta del concessionario o dei suoi eredi o del legale rappresentante o degli aventi causa.
12. La concessione cimiteriale non può essere trasmessa ad altri in eredità diversi dai discendenti diretti in quanto non costituisce un diritto reale ma unicamente un diritto personale, collegato all'appartenenza della famiglia (discendenza diretta), e i cui elementi di patrimonialità, pur presenti, sono strumentali al diritto principale, quello di essere sepolti, che è di natura personale.
13. Con l'assenza di discendenti diretti del concessionario del sepolcro si estingue qualsiasi diritto di sepolcro familiare non essendo esso trasformabile in diritto ereditario
14. Qualora il richiedente sia soggetto avente causa (discendente diretto) si presume la sua legittimazione ad agire in nome e per conto degli altri. Eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente dai medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra di essi.
15. Qualora si debba attendere la pronuncia giurisprudenziale sulla legittimazione sulla individuazione del beneficiario o dei beneficiari del diritto al sepolcro, e dovendo nel frattempo utilizzare il sepolcro, da parte del Comune verrà individuata quale momentanea persona di riferimento quella eventualmente indicata nell'atto di ultime volontà dell'originario concessionario, ovvero il discendente diretto più anziano.
16. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone, enti, corporazioni o fondazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
17. Per le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 63 il diritto all'uso della sepoltura può essere riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente, corporazione o fondazione fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### **Art. 69**

#### **Reimpiego di sepolture private completamente occupate**

1. A domanda del concessionario o degli eredi, da inoltrarsi all'ufficio competente, può essere consentito il riutilizzo della tomba di famiglia concessa, la cui capienza sia esaurita, previa estumulazioni dei feretri tumulati da almeno 30 (trenta) anni.
2. Il riutilizzo di ogni nicchia, che nel caso di concessione a tempo determinato, s'intende limitato alla scadenza della concessione stessa, salvo rinnovo, è soggetta al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del valore medio di un loculo di nuova costruzione.
3. Il feretro estumulato sarà soggetto al trattamento di cui all'Art.86 del D.P.R. n.285/1990 salvo quanto previsto dall'art. 89 del presente regolamento.
4. Il corpo mineralizzato, dopo essere stato raccolto nella prescritta casetta metallica potrà essere collocato senza alcuna ulteriore spesa nella sepoltura privata da cui fu tolto.

#### **Art. 70**

#### **Concessione di loculi individuali, celle ossario e nicchie**

1. Le concessioni di loculi individuali, celle ossario e nicchie sono rilasciate a tempo determinato con la durata di anni 30(trenta).
2. Dopo 30 anni la concessione può essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori anni 15 (quindici) versando la metà del canone concessorio ordinario vigente al momento del rinnovo.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

3. La concessione non può essere ceduta ad altri in alcun modo nè per qualsiasi titolo e non potrà essere rilasciata a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Alla scadenza naturale del termine di anni 30, qualora non vi sia stata richiesta di rinnovo della concessione, il Comune rientra automaticamente in possesso della sepoltura e provvede alla sistemazione dei resti mortali o ceneri nei modi di legge.
5. Qualora si estumuli la salma o resti mortali o ceneri per motivi dipendenti da volontà del concessionario o degli eredi o degli aventi titolo, la concessione decade senza che il concessionario o gli eredi o gli aventi titolo possano vantare alcuna pretesa.
6. Le concessioni vengono rilasciate a domanda esclusivamente al momento della tumulazione della salma, resti mortali o ceneri, e vengono assegnate con ordine progressivo con andamento sinusoidale partendo dal primo loculo alto a destra.
7. "In particolari casi nei quali dei cittadini abbiano meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica o siano decedute in circostanze tali da destare il sentimento di pietà e/o di ammirazione della cittadinanza, il Consiglio comunale può rilasciare concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo".

**Art. 71**  
**Caratteristiche dei loculi**

1. I loculi delle TOMBE di FAMIGLIA o monumentali devono avere le stesse caratteristiche dei LOCULI in concessione e pertanto: "per le nuove costruzioni devono essere garantite misure di ingombro libero interno per TUMULAZIONE di FERETRI NON INFERIORI ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza n. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione LATERALE o FRONTALE, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/90.
2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in OSSARIETTO INDIVIDUALE NON dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
3. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30, e m.0,50. (Circolare esplicativa del DPR 285/90 n. 24 del 24/06/93).
4. In base a quanto fissato dall'art. 76 punto 3 del D.P.R. n. 285 del 1990 ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il "diretto accesso al feretro" e pertanto i loculi non possono essere posti anche parzialmente al di sotto del piano di calpesto.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inchinati verso l'INTERNO in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

**Art. 72**  
**Avvicinamento dei congiunti**

1. È consentito l'avvicinamento al loculo dell'ultima persona deceduta per il coniuge o parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado civile precedentemente deceduti.
2. In tale caso il loculo da assegnare al congiunto in precedenza deceduto sarà quello che segue nell'ordine progressivo quello di assegnazione del loculo dell'ultima persona deceduta.
3. La nuova concessione avrà le stesse caratteristiche della concessione di loculi individuali prevista dal precedente articolo.
4. Per il loculo rimasto libero dopo l'avvicinamento della salma al congiunto, e che dovrà essere restituito al Comune, verrà riconosciuto un rimborso del corrispettivo concessorio a suo tempo sostenuto derivante dalla seguente formula:  
Canone concessorio versato x tempo rimanente al termine della concessione x 0,80

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

Durata prevista della concessione

5. Il loculo rimasto così libero dopo l'avvicinamento del congiunto precedentemente deceduto all'ultima persona scomparsa, sarà il primo ad essere riassegnato in concessione.
6. E' consentito al coniuge vivente che ha superato gli 85 anni di età, di avere in concessione un loculo attiguo a quello del coniuge deceduto. Tale previsione è consentita solo per i loculi ricadenti nei Blocchi "C" e "Q" del Cimitero comunale.

**Art. 73**

**Inserimento di resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia**

1. È consentita la collocazione nello stesso loculo individuale di una cassetina di zinco contenenti i resti mortali di cui all'Art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, od urna di ceneri di cui agli artt. 80 e 81 dello decreto medesimo, anche in occasione di tumulazione di salma o in caso di estumulazione straordinaria.

**Art. 74**

**Autorizzazione per ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi dei loculi delle celle ossario e delle nicchie, non possono essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Responsabile dell'area Servizi cimiteriali.
2. È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.
3. Le iscrizioni devono essere conformi a quanto indicato nell' Art. 57 del presente regolamento.

**Art. 75**

**Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia**

1. La rinuncia alla concessione di aree per la destinazione di cui all'65, salvo i casi di decadenza, è ammessa qualora non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.
2. In tal caso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, verrà riconosciuto un rimborso del canone concessorio a suo tempo sostenuto derivante dalla seguente formula:

$$\frac{\text{Canone concessorio versato} \times \text{tempo rimanente al termine della concessione}}{\text{Durata prevista della concessione}} \times 0,80$$

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcune.

**Art. 76**

**Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale  
costruzione da parte del concessionario**

1. È ammessa la rinuncia alla concessione di aree di cui al precedente Art. 65, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri.
2. Al concessionario, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà riconosciuto:

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

- a) un rimborso del canone concessorio dell'area a suo tempo sostenuto derivante dalla seguente formula:  

$$\frac{\text{Canone concessorio versato} \times \text{tempo rimanente al termine della concessione}}{\text{Durata prevista della concessione}} \times 0,80$$
- b) un indennizzo pari all'80% del valore delle opere costruite a sue spese, risultante da una valutazione operata da parte del Responsabile dell'area Servizi Tecnici.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**Art. 77**

**Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite  
o al grezzo costruite dal Comune**

1. La rinuncia a concessioni per sepolture rilasciate prima del 24 aprile 1977 (e cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 21 ottobre 1875, n. 803) per le quali viene riconosciuta, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo, è ammessa a condizione che siano libere da salme, resti e/o ceneri.
2. Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo pari a un terzo del canone concessorio in vigore al momento della rinuncia.
3. La rinuncia alle suddette concessioni cimiteriali rilasciate a far data dal 24 aprile 1977 (cioè dall'applicazione del D.P.R. 21 ottobre 1875, n. 803) a tempo determinato di durata non superiore a 99 è ammessa a condizione che le sepolture siano libere da salme, resti e/o ceneri.
4. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, un rimborso nella seguente misura:  

$$\frac{\text{Canone concessorio versato} \times \text{tempo rimanente al termine della concessione}}{\text{Durata prevista della concessione}} \times 0,60$$
5. In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**Art. 78**

**Rinuncia a concessioni a tempo determinato o perpetue di loculi e celle ossario**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetuo, solamente se sia avvenuta l'estumulazione della salma o resti mortali o ceneri in esso contenute.
2. In questo caso e sempre a condizione che siano libere da salma o resti mortali o ceneri spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, i seguenti rimborsi:
  - a) per le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima del 24 aprile 1977 (cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75):
    - *quelle riferite ai soli loculi posti nel Blocco N:*  
la concessione gratuita di un loculo ossario ed assunzione a carico del Comune delle spese di estumulazione e fornitura della cassetta od urna cineraria, con spese di cremazione a carico del concessionario;
    - *quelle riferite ai loculi posti nei restanti Blocchi:*  
un indennizzo pari a un terzo della tariffa vigente al momento della rinuncia ovvero la Concessione gratuita di un loculo ossario ed assunzione a carico del Comune delle spese di estumulazione e fornitura della cassetta od urna cineraria, con spese di cremazione a carico del concessionario;
  - b) per le concessioni della durata variabile tra i 30 ed i 60 anni, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, spetta un rimborso nella seguente misura:

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

Canone concessorio versato x tempo rimanente al termine della concessione x 0,60

Durata prevista della concessione

3. In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**Art. 79**  
**Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 68;
  - b) quando si accerti che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) nel caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, prevista dal precedente art. 68, comma 5.
2. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data del 24 aprile 1977 (entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803) a titolo di perpetuità, sono soggette a decadenza qualora siano trascorsi almeno 10 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed i manufatti si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto e comunque per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione.
3. La pronuncia della decadenza della concessione nei suddetti casi, è adottata con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

**Art. 80**  
**Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'Art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso anche a tempo perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Il Provvedimento di revoca è adottato previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero.
3. In caso di revoca della concessione, ai concessionari od aventi titolo, il Comune sarà tenuto unicamente a garantire un eguale appezzamento di area in altra parte del cimitero e per il periodo rimanente al termine della concessione
4. Non spetterà, ai concessionari od aventi titolo, alcun rimborso per le spese sostenute per l'edificazione delle opere sovrastanti l'area.

**Art. 81**  
**Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca**

1. Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente, e secondo disponibilità, o in loculi comunali, o in campo comune, o in ossario comune, o in cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

2. Provvede altresì alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

**Art. 82**  
**Estinzione delle concessioni**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti articoli 65, 66 e 70 ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree relative a sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, come ricordi, decorazioni, opere d'arte e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e/o ceneri, vi provvede l'Amministrazione Comunale a proprie spese, collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**Art. 83**  
**Tumulazione provvisoria**

-   In caso di indisponibilità di loculi comunali da concedere, è consentito, previa autorizzazione del concessionario di tomba di famiglia o edicola funeraria, il permesso temporaneo e gratuito di tumulazione in loculi liberi in tombe di famiglia.
-   In tal caso sono autorizzate tumulazioni provvisorie in loculi messi a disposizione da privati concessionari alle seguenti condizioni:
- a) Autorizzazione rilasciata dal concessionario o dalla persona legittimata al diritto al sepolcro;
  - b) Domanda della persona che richiede la tumulazione provvisoria;
  - c) Contestuale obbligatoria prenotazione per la concessione di un loculo di nuova costruzione previo versamento di un anticipo del 70% (settantapercento) del costo concessorio di un loculo, a titolo di cauzione non fruttifera. Il saldo del corrispettivo della concessione e le spese contrattuali saranno effettuate al momento della stipulazione del contratto di concessione del loculo individuato all'ultimazione di nuovi loculi.
  - d) Le salme provvisoriamente tumulate in loculi prestati dovranno essere trasferite per la sepoltura definitiva non appena completata la costruzione di nuovi loculi da parte del Comune.
  - e) In caso d'inadempienza del richiedente, a quanto stabilito al punto d), il Comune vi provvederà individuando la soluzione più idonea e con incameramento della cauzione, fatto salvo ed impregiudicato il recupero delle maggiori spese per la traslazione della salma.

**CAPITOLO X**  
**ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

**Capo I**  
**Esumazioni**

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 84**  
**Tipologia e modalità**

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione, al fine di permettere altre sepolture; sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno del cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
4. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS. Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
5. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
6. Quando il processo di mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleto, si dovrà prolungare il turno di rotazione; se con tale provvedimento non si riesce a raggiungere lo scopo, si deve correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea.

**Art. 85**  
**Rotazione delle esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie, a mente dell'Art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

**Art. 86**  
**Raccolta e destinazione delle ossa e dei resti mortali**

1. Le ossa rinvenute nel corso dell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private loro concesse nell'interno del cimitero. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta con gli estremi identificativi del defunto.
2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

**Art. 87**  
**Recupero e disponibilità dei materiali**

1. Le lapidi, i cippi, i profili marmorei, lapidei e gli altri elementi fissi rimangono di proprietà dell'Ente, che può valersene nelle costruzioni, nei restauri e per la valorizzazione del cimitero medesimo; viene consentita la possibilità di riutilizzare gli ornamenti marmorei, se conformi alle dimensioni previste, per altre sepolture, su richiesta dei familiari dei defunti.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

2. Gli elementi mobili, comprese le opere d'arte di ornamento, qualora gli interessati non facciano richiesta di rientrarne in possesso in tempo utile, rimangono di proprietà del Comune e possono essere utilizzati per lo stesso cimitero.
3. Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute sono conservate per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa è chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.
4. Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.
5. Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., gli stessi devono essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa, o in discariche per rifiuti urbani.
6. Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, devono essere disinfettate nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi devono essere inviate al recupero mediante rottamazione.
7. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolti nell'ambito del cimitero devono essere considerati rifiuti inerti, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 88**

**Malattia infettiva: limiti per l'esumazione**

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati almeno due anni dalla morte e comunque solo dopo che il responsabile del Dipartimento di Prevenzione abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

**Capo II**

**Estumulazioni**

**Art. 89**

**Estumulazioni: procedura e modalità**

1. Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione secondo le regole stabilite dal Regolamento.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

**Art. 90**

**Estumulazioni straordinarie –**

1. Le salme possono essere estumulate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del servizio per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza di quanto viene ordinato da detta Autorità.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

3. Per le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda Ulss.

**Art. 91**  
**Vilipendio di cadavere**

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del codice penale.

**Art. 92**  
**Esumazioni o estumulazioni: precauzioni**

1. Per eseguire una esumazione od una estumulazione si deve tener conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.
2. Le operazioni sono svolte osservando le normali precauzioni igienico sanitarie. In particolare, il personale addetto deve indossare abiti adeguati e guanti di gomma.

**Art. 93**  
**Tariffe**

1. Per tutti i seguenti servizi richiesti ed autorizzati per conto ed interesse di privati:
  - Tumulazioni
  - Inumazioni
  - Estumulazioni
  - Esumazioni
  - Ricognizioni
  - Estumulazioni - Condizionamenti
  - Traslazionideve essere versata alla Tesoreria comunale la tariffa prevista, che verrà fissata e periodicamente rivista, con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tariffe verranno aggiornate annualmente, con arrotondamento all'unità di euro superiore, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.

**CAPITOLO XI**  
**NORME GENERALI DI VIGILANZA**

**Art. 94**  
**Ricezione salme: competenza territoriale**

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;
- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone aventi in vita la residenza in altri Comune, a condizione che in questo comune sia sepolto, o risieda un parente, limitatamente a genitore, coniuge, figlio, fratello, senza che tale diritto possa essere esteso a qualsivoglia altro parente che ha beneficiato della deroga sopracitata, salvo il coniuge del defunto.
- i prodotti del concepimento ed i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della L.R;

**Art. 95**

**Sepulture private fuori del cimitero**

1. Le sepulture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell' Art. 101 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e contemplate dall' Art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come per i cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepulture private esistenti nel cimitero.

**Art. 96**

**Specifiche competenze di vigilanza**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri competono al Responsabile dell'area Servizi Tecnici, il quale si avvarrà, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda Ulss.
2. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL vigilerà e controllerà il funzionamento del cimitero, proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio ed in particolare modo, vigila che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti, così generali come locali, che regolano la materia e prescrive tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

**CAPITOLO XII  
REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO**

**Art. 97**

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Apertura al pubblico**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari e le disposizioni che verranno stabilite dal Sindaco e che saranno affissi all'ingresso del cimitero.

**Art. 98**  
**Divieti di ordine generale**

1. Nei cimiteri non possono essere introdotti mezzi di alcun genere, comprese le biciclette, con le uniche esclusioni dei mezzi di servizio del cimitero medesimo, di quelli utilizzati dai soggetti diversamente abili e di quelli delle imprese autorizzate e, per quest'ultimi, con le modalità e negli orari appositamente stabiliti.
2. Nei cimiteri è inoltre vietato:
  - a) l'ingresso di bambini non accompagnati per mano da persone adulte,
  - b) l'introduzione di animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio,
  - c) il passaggio attraverso i campi e l'attraversamento delle fosse. Il passaggio da un campo all'altro deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime;

**Art. 99**  
**Cura del cimitero**

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba devono essere tenuti nel miglior ordine. L'erba deve essere frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le ossa eventualmente rinvenute devono essere, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.

**Art. 100**  
**Colture vietate**

1. E' vietata ogni tipo di piantumazione all'interno del cimitero, salvo quanto previsto dall'art. 58 relativo a fiori e piante.

**Art. 101**  
**Cura delle sepolture**

1. Le famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, devono tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi e quant'altro.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, vengono a deteriorarsi irreversibilmente è cura del custode provvedere affinché siano distrutti o diversamente usati nel cimitero quando, a seguito di avviso del custode, le famiglie non vi provvedano entro dieci giorni.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 102**  
**Rimozione di abbellimento**

 Il Comune può far rimuovere dalle sepolture qualsiasi tipo di ornamento o piantagione anche provvisorio e/o temporaneo, ogni qualvolta sia giudicato indecoroso od in contrasto con l'austerità del luogo, od ingombrante, come pure provvedere alla rimozione di ornamenti pericolanti collocati sopra sepolture private, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

**Art. 103**  
**Divieto di asporto**

1. È assolutamente vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, effettuata da persone non autorizzate, come pure è vietato asportare dal cimitero fiori, arbusti e corone di altre sepolture.
2. Chiunque venga trovato ad asportare dal cimitero materiali, oggetti ornamentali, fiori, arbusti e corone da sepolture diverse da quelle dei propri congiunti, verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

**Art. 104**  
**Proibizione di danni e sfregi**

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero, o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'area Servizi cimiteriali.
2. Chiunque arrechi danni o sfregi ai muri interni del cimitero, o delle cappelle, alle lapidi ecc., verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria
3. A chiunque apponga iscrizioni che non siano state preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'area Servizi cimiteriali, qualora ciò non costituisca fatto più grave, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 135 del presente regolamento.

**Art. 105**  
**Presenza alle esumazioni o estumulazioni straordinarie**

1. È vietato a chiunque presenziare alle operazioni di esumazioni straordinarie, salvo che al personale addetto incaricato ed ai parenti della salma, salvo prescrizione contraria dell'azienda Ulss.

**Art. 106**  
**Divieti particolari**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

- d) consentire l'ingresso di bambini non accompagnati per mano da persone adulte,
  - b) introdurre animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi (vedi precedente Art. 109);
  - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - e) lasciare disordine attorno al luogo della sepoltura del proprio congiunto dopo aver posto i fiori od altri oggetti.
  - e) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli;
  - f) arrecare danni o sfregi ai muri interni del cimitero, o delle cappelle, alle lapidi, ecc. (vedi precedente art. 104);
  - g) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - h) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, e/o in prossimità dei cimiteri bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri.
2. I predetti divieti si estendono anche alla cinta muraria esterna ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
  3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, deve essere diffidato ad uscire dal personale addetto alla vigilanza, e, se del caso, deve essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

**CAPITOLO XIII**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

**Art. 107**  
**Accesso al cimitero per lavori**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi e quanto previsto dall'art. 57, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Esclusa la zona monumentale dell'Osservanza, i lavori anzidetti di riparazioni o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Anche i privati cittadini dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati cittadini può essere subordinata al versamento del deposito cauzionale e delle competenze fissate in tariffa.
4. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal soggetto gestore del servizio.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Comune.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 106 in quanto compatibili.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 108**

**Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte del Comune.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero di loculi realizzabili è fissato in numero 8 e numero 4 ossari .
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma del 1°, 2° e 3° comma del presente articolo.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Comune.
9. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Comune, lapidi, ricordi e similari.

**Art. 109**

**Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al soggetto gestore del servizio al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. La restituzione del deposito è regolata dall'art. 107, comma 4, e verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

**Art. 110**

**Recinzione aree d'intervento, materiali di scavo, consumi**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Comune.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

4. Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al soggetto gestore del servizio il corrispettivo fissato in tariffa.

**Art. 111**

**Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali**

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore alle 3,5 (trevirgolacinque) tonnellate, previa autorizzazione da parte del Comune, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal Comune.

**Art. 112**

**Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese dovrà rispettare quello di apertura e chiusura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscere da parte del Responsabile del servizio cimiteriale.

**Art. 113**

**Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile del servizio cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei defunti, ed in altre festività solenni, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**CAPITOLO XIV**  
**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE**

**Art. 114**

**Illuminazione votiva**

1. Il servizio di attivazione, manutenzione e gestione del servizio illuminazione votiva cimiteriale è di esclusiva competenza del Comune il quale potrà gestirlo direttamente con l'ausilio di

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

un'impresa di impiantistica od individuare un soggetto affidatario mediante apposito contratto del servizio.

2. Nel caso di affidamento in gestione, lo schema di contratto tipo, la sua durata, le tariffe, i canoni annui o periodici, i loro aggiornamenti annuali e le altre condizioni che regolano il servizio, comprese le condizioni che determinano inadempienza e la sospensione, sono approvati con determinazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

**CAPITOLO XV**  
**GESTIONE DEL CIMITERO E PERSONALE ADDETTO**

**Art. 115**  
**Gestione del cimitero**

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri ad altri soggetti, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
3. La gestione del cimitero include l'obbligo di presenziare ad ogni operazione cimiteriale, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni impartite con le rispettive autorizzazioni comunali. Qualsiasi inosservanza dovrà essere comunicata al Comune.
3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia: il responsabile del servizio di custodia conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

**Art. 116**  
**Servizio di custodia**

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un custode il quale, come tale, provvede all'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché alla tenuta dei registri previsti dall'Art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il custode è il responsabile dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e delle disposizioni di legge in materia, della tenuta dei registri cimiteriali, del rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero e della chiave della porta del cimitero e quella degli annessi locali.

**Art. 117**  
**Competenze del custode e di altri**

1. Il custode del cimitero deve:
  - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
  - b) segnalare tutti i danni e le ripartizioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
  - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

- d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
  - e) curare la pulizia dei portici ed in generale di tutto il cimitero;
  - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
  - g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e impedire seppellimenti sprovvisti dei documenti necessari;
  - h) collaborare nell'esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
  - i) avvertire il Responsabile dei servizi cimiteriali per tutte quelle necessità igienico-sanitarie che si presentassero, eseguendo diligentemente le operazioni che gli vengono da questi impartite.
2. Lo stesso provvede inoltre ad eseguire, anche in collaborazione con il restante personale addetto ai cimiteri, tutte le disposizioni che gli vengono impartite di volta in volta dai responsabili per quanto di rispettiva competenza in materia.
  3. Tutto il personale addetto al servizio cimiteriale, anche se non dipendente comunale, deve altresì rispettare le disposizioni e le competenze previste dal vigente regolamento.

**CAPITOLO XVI**  
**CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**  
**DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

**Capo I**  
**Oggetto e finalità della cremazione**

**Art. 118**  
**Oggetto e finalità**

1. Il presente Capitolo del Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri),
2. Vengono richiamate altresì le seguenti norme regolanti la specifica materia:
  - ✎ DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
  - ✎ D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179);
  - ✎ Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
  - ✎ Legge Regione Veneto n. 18 del 04 marzo 2010;
  - ✎ Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 (Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa);
  - ✎ Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa).

**Art. 119**

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

### **Esercizio della cremazione**

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

### **Capo II Gratuità ed onerosità della cremazione**

#### **Art. 120 Gratuità della cremazione**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2001, n. 26, la gratuità delle operazioni cimiteriali, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri.
3. In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata o di disinteresse dei familiari, è quello dove è avvenuto il decesso.
4. In tutti gli altri casi i servizi sono a pagamento.

#### **Art. 121 Determinazione delle tariffe**

1. Il Comune di Legnaro non dispone di un impianto per la cremazione. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal Comune sede dell'impianto di cremazione.
2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale sono fissate dalla Giunta Comunale.
3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.
4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, risultanti da esiti trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, come integrata dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.
5. La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità n. 219 del 26 giugno 2000, è pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
6. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 122**

**Adeguamento dei valori tariffari**

1. Le tariffe di cui all'art. 121, comma 2, sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.
2. Con cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

**Capo III**

**Autorizzazione alla cremazione**

**Art. 123**

**Autorizzazione alla cremazione di cadaveri**

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo;
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dalla documentazione descritta dall'art. 3, comma 1, lettera a), della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'azienda ULSS del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 luglio 2003, n. 254.

**Art. 124**

**Espressione della volontà**

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere viene concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001, qui di seguito specificate:
  - a. Disposizione testamentaria del defunto, se non già depositata ed annotata nel registro di cui all'articolo successivo, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b. Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  - c. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.

- d. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- e. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 125**

#### **Istituzione del registro comunale per la cremazione**

1. Al fine di agevolare l'espressione della volontà da parte di coloro che, dopo la morte, desiderano essere cremati, presso l'Ufficio dello Stato Civile viene istituito il "Registro comunale per la cremazione". In detto registro vengono riportate tutte le notizie previste dall'art. 48 della L.R. del 4 marzo 2010 n. 18, riferite al soggetto che chiede di essere iscritto, ed annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. Si precisa che la semplice registrazione non costituisce di per sé manifestazione di volontà alla cremazione.
2. Tra le modalità di manifestazione della volontà alla cremazione di cui al precedente articolo, ai sensi della L.130/2001 il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile. I cittadini che utilizzeranno questa forma potranno lasciare il consegna il testamento olografo all'Ufficio Servizi Demografici, che lo conserverà in luogo protetto, a cui il cittadino dovrà allegare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in seguito a decesso, a norma dell'art. 620 del Codice Civile.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. Il testamento olografo depositato presso il comune dovrà contenere solo disposizioni in materia di volontà cremazionista e non disposizioni economiche. In ogni caso, i costi per la pubblicazione non potranno ricadere in alcun modo sul Comune.
5. L'ufficio preposto avvisa l'interessato che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, egli è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora vi sia stato depositato, la trasmissione del testamento olografo al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
6. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
7. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore del testamento o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
  - numero progressivo e data;
  - cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - modalità di espressione della volontà;
  - eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
  - cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
7. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

**Art. 126**  
**Cremazione di resti mortali e di ossa**

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 30 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune. Per la cremazione è necessario l'assenso dei familiari secondo i criteri indicati di cui alla lettera c del precedente articolo 124; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero.
2. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione<sup>1</sup> dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

**Capo IV**  
**Destinazioni delle ceneri**

**Art. 127**  
**Destinazione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
  2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
  3. L'urna sigillata contenente le ceneri, anche nel rispetto della volontà del defunto, può essere:
    - a) Tumulata:**
      - la tumulazione può avvenire solo in area cimiteriale, nelle nicchie cinerarie, nel loculo anche in presenza di feretro, nelle cellette ossario nel numero massimo di 2.
      - la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione.
    - b) Inumata in area cimiteriale (Cinerario):**
      - la durata dell'inumazione è prevista in 10 (dieci) anni, rinnovabile per una sola volta per eguale periodo;
      - le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono essere tra loro separate da congrui spazi; è d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
      - ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo con targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
      - La targa non potrà avere un'altezza superiore i 25 cm. dal piano di campagna del campo di inumazione e dovrà essere contenuto nelle dimensioni massime di cm 25 x cm 25;
      - il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta potrà essere effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
- b1) Inumata in area cimiteriale :**

<sup>1</sup> La **corificazione** è un fenomeno di tipo positivo, cioè un processo attivo sia di tipo autolico che eterolitico, è parzialmente distruttivo ed è dovuto alla carenza di ossigeno in uno spazio confinato e allo sviluppo di prodotti derivanti dalla putrefazione che ostacolano l'autolisi ovvero quel processo biologico attraverso il quale una cellula si autodistrugge

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

L'urna cineraria può essere interrata in fossa dove risulta inumata la salma di un familiare del defunto, entro un manufatto di cemento, vetroresina ecc., debitamente sigillato e stagno, ricavato all'interno del copritomba, con le seguenti misure massime: cm 30 x cm 30, sottostando nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale manufatto è a cura e spese dei familiari. Sul manufatto dovrà essere apposta targhetta identificativa del defunto. Al termine del periodo di inumazione, le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, saranno versate nel cinerario comune. Tale possibilità potrà essere concessa per una sola urna cineraria per sepoltura.

- c) **conservata all'interno del cimitero**, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - d) **affidate per la conservazione ad un familiare** o ad altro parente a ciò autorizzato;
4. Le ceneri contenute nell'urna possono altresì essere disperse, ai sensi di quanto previsto all'art. 131.

### Art. 128

#### **Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri**

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizioni ad associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.
2. In mancanza di disposizioni scritte, la volontà può anche essere manifestata come previsto dall'art. 3 comma 1 lett. b) punto 3 della L. 130/2001.
3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. Qualora non venga indicato l'affidatario si applicano i criteri di cui dall'art. 3 comma 1 lett. b) punto 3 della L. 130/2001. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali.
5. I soggetti di cui al comma 2 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:
  - a) i dati identificativi del defunto;
  - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
  - c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - d) la presa d'atto dell'affidatario che l'amministrazione comunale si riserva di procedere a controlli, anche periodici, sulla collocazione delle ceneri a cura della Polizia Locale.
  - e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, con la comunicazione al Comune della variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.
  - f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
  - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

- h) in caso di decesso dell'affidatario, il coniuge, se presente, e i parenti di primo grado dovranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al cimitero
  - i) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
  - j) il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.
6. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
8. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:
- a) per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
  - b) per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
  - c) per i recessi dall'affidamento con dichiarazione non motivata, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
  - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

#### **Art. 129**

##### **Modalità conservative delle urne affidate ai familiari**

1. In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in colombario che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione.
2. Per colombario si intende un luogo circoscritto che sia racchiudibile, a vista o meno, atto ad ospitare l'urna cineraria.
3. Ove non ancorato al suolo o in strutture murarie, il materiale di cui è costituito il colombario deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.
4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

#### **Art. 130**

##### **Senso comunitario della morte**

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione, per volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 131 del presente regolamento, i dati anagrafici del defunto vengono iscritti in apposito spazio per un periodo di 5 (cinque) anni rinnovabile, a richiesta, per eguale periodo.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

#### **Art. 131**

##### **Dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è autorizzata la cremazione.

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
  - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
  - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
  - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;unicamente:
  - a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero mediante interrimento dell'urna, che dovrà essere di materiale biodegradabile;
  - b) in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi: è vietato comunque interrarvi l'urna, anche se di materiale biodegradabile;
  - c) la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
  - d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Il consenso scritto del proprietario andrà allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione;
  - e) nel cinerario comune;
4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e risultante dalla delibera di Giunta Comunale n. 286 del 05.07.1993.
5. La dispersione delle ceneri è altresì vietata in aria (al vento).
6. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
7. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
8. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
9. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune.
10. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune tramite il custode cimiteriale, che si assicuri in

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

particolare che l'operazione non arrechi alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

11. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
12. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso ma sempre in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso. Il titolare dell'autorizzazione alla dispersione dovrà comunque assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto di diverse disposizioni presenti in quel luogo.
13. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

**Capo IV**  
**Controlli e Informazioni**

**Art. 132**  
**Controlli e sanzioni**

1. L'affidatario dell'urna cineraria, all'atto della richiesta di affidamento, dovrà autorizzare tutti i controlli e le verifiche che il Comune deciderà, in qualsiasi momento, di compiere sulla conservazione delle ceneri.
2. Il Comune, attraverso il Servizio di Polizia Locale, si riserva, pertanto, la possibilità di vigilare e controllare, anche periodicamente, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
3. Qualora la conservazione delle ceneri non venga garantita secondo le prescrizioni dettate dal presente Regolamento o in sede di autorizzazione, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, l'affidatario è soggetto a sanzione amministrativa.

**Art. 133**  
**Informazione ai cittadini**

1. Il Comune di Legnaro promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate anche mediante il sito del Comune di Legnaro all'indirizzo <http://www.comune.legnaro.pd.it>.

**CAPITOLO XVII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 134**  
**Rinvio a disposizioni di Legge**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. LL. SS. 27

Comune di Legnaro  
Provincia di Padova

luglio 1934 n. 1265, alla Legge Regionale n. 18 del 04.03.2010, nonché delle circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10.

**Art. 135**  
**Sanzioni**

1. Salvo il caso che il fatto non costituisca reato, la inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento comporta le sanzioni previste:
  - dall'art. 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - dall'art. 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
  - dal Regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze, nei casi non contemplati dalle vigenti norme speciali.

**Art. 136**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, dopo la sua adozione da parte della Giunta Comunale, verrà, ai sensi dell'art. 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sottoposto all'omologazione da parte del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS N. 16, in quanto materia trasferita alle Regioni a seguito del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successivamente dal D.P.C.M. 26 maggio 2000.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività delle deliberazioni di Consiglio Comunale che lo approva, e verrà ripubblicato per la durata di 15 giorni per solo fatto conoscitivo.